Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 marzo 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1663.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Cosenza, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Cosenza una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
sarta per bambini - n. 2 Sezioni (triennale);

2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezione per:
figurinista (triennale);

3) scuola professionale per l'estetica con sezione per:
cosmetista (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) scuola di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le lezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia dell'arte e del costume; igiene del lavoro; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le Scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta le necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla

data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 66.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 94. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Cosenza

N. 2 sezioni per sarta per bambini (triennale);
N. 1 sezione per figurinista (triennale);
N. 1 sezione per cosmetista (biennale);
per complessive classi n. 11.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 92 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1664.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Volterra (Pisa), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Volterra (Pisa) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   sarta per donna (triennale);
   maglierista (biennale);
   biancherista generica (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le lezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; nozioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le Scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta le necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata, dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto profes-

sionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 51.550.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 93. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Volterra (Pisa)

N. 1 sezione per sarta per donna (triennale);
N. 1 sezione per maglierista (biennale);
N. 1 sezione per biancherista generica (biennale);
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 43 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1966, n. 82.

Trasferimento della sede dell'Ufficio di conciliazione di Natile di Careri (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del commissario prefettizio pro-tempore del comune di Careri in data 6 febbraio 1963, n. 45, assunta con i poteri del Consiglio e superiormente approvata, con la quale si chiede il trasferimento dell'Ufficio di conciliazione dalla frazione Natile Vecchia a quella di Natile Nuova di Careri;

Uditi i pareri favorevoli del presidente della Corte d'appello di Catanzaro e del procuratore generale presso la stessa Corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Ufficio di conciliazione esistente nella frazione Natile Vecchia del comune di Careri è trasferito nella frazione Natile Nuova di Careri del Comune stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1966

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Classificazione tra le provinciali di alcune strade in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 52834, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Cagliari e suddiviso negli elenchi « A », « B » e « C » nei quali sono riportate:

a) e *c*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge o di fatto;

b) le strade in possesso dei requisiti, di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato, quale parte integrante del decreto stesso, su conforme voto 15 dicembre 1959, n. 2325, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Considerato che nel suddetto piano, agli elenchi « A » e « C » sono riportate tra le altre le strade:

1) - *B*) San Nicolò Gerrei - Villasalto . . km. 11,000
2) - *D*) Strada statale 128 - Suelli-Sisini-Siurgus-Donigala-Siurgus . . . » 9,300
3) - *P*) Sanluri-bivio Strada statale 197 (presso Furtei) . . . . » 4,616
4) - 22) bivio Strada statale 131 - Tramatza-Milis-Seneghe-Bonarcardo-Santu Lussurgiu . . . . » 20,213

per un totale di . . . km. 45,129

Vista la delibera 6 aprile 1965, n. 1223, con la quale l'Amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la classificazione a provinciali delle suddette strade, in quanto non è stato possibile reperire in atti gli estremi dei relativi provvedimenti di classifica;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Cagliari in data 19 giugno 1965, con la quale si conferma, che i relativi decreti di provincializzazione non si sono potuti reperire tra gli atti dell'ente in quanto l'archivio provinciale è stato fortemente danneggiato dagli eventi bellici;

Ritenuto, quindi, che occorre dare certezza giuridica alla situazione delle strade anzidette, mediante la formale classificazione delle stesse tra le provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate tra le provinciali le quattro strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di chilometri 45,129.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni n. 12354, datata 18 novembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Romani Domenico — membro della citata Commissione in qualità di rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) — con il sig. Isidori Quinto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Isidori Quinto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Romani Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia numero 20129, datata 6 novembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè deceduto — il comm. Banci Marino, membro della citata Commissione in qualità di rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, con il dottor Macchiavelli Pier Emanuele;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Macchiavelli Pier Emanuele è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia — quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del comm. Banci Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1955)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio n. 19290, datata 25 novembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, l'ing. Vian Enrico Antonio — membro della citata Commissione in qualità di rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura — con il cav. Pandini Athos;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. Pandini Athos è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione dell'ing. Vian Enrico Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1965 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto n. 33520, datata 10 novembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Canape Alberto — membro della citata Commissione in qualità di rappresentante dell'Associazione sindacale Intersind — con il dottor Di Vieto Francesco;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Di Vieto Francesco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale rappresentante della Intersind, in sostituzione del dott. Canape Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

(1947) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni tratti della zona limitrofa alla strada Verona-Lago nel comune di Bussolengo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 marzo 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcuni tratti della zona limitrofa alla strada Verona-Lago, nel comune di Bussolengo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bussolengo (Verona);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte delle ditte Ambrosi Silvio e figli, Ambrosi Massimina, Bonfiol Luigi, Tacconi Luigi, Girelli Giuseppe e Adami Carolina;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per il suo carattere ambientale

e la bellezza del paesaggio costituisce un insieme di quadri naturali assai suggestivi, offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze nonchè il panorama veramente incantevole della sottostante vallata;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Bussolengo, limitrofe alla strada Verona-Lago hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

a partire dal confine comunale di Verona, località Monte di Campagna al Capitello delle Quattro Gambe in destra della strada da Verona a Bussolengo per duecento metri di profondità a partire dal ciglio stradale e il tratto che va dall'incrocio della circonvallazione con la vecchia strada ad ovest del comune di Bussolengo fino all'Osteria Nuova sempre in destra della strada ed il tratto che si diparte dalla congiungente Villa Maria con la Verona-Lago fino all'Osteria Nuova, della larghezza come indicato nella planimetria allegata e cioè: 200 metri di profondità a partire dal ciglio stradale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Bussolengo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 2 marzo 1963

Alle ore 10 del giorno 2 marzo 1963, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

2) STRADA VERONA-LAGO: Vincolo panoramico Bussolengo.

Questa sponda della Val d'Adige formò, fin nell'alto medioevo che nell'epoca veneta, parte della Gardesana, un territorio dipendente da Garda che finì poi coll'esser nulla più che una divisione fiscale usata negli estimi. Bussolengo (Guxlengo in antico) paese dal nome germanico, collocato sulla riva dell'Adige e congiunto a Pescantina da un ponte, si trova in realtà nel territorio alluvionale ghiaioso e arido dell'alto agro veronese. Il paese non manca di memorie romane, come pure dell'alto medioevo ed è ricordato in un placido tenuto dallo scabino Gisulfo di Lazise a Bussolengo presso la Chiesa di Santa Maria.

La zona che si vuol tutelare riguarda la parte alta della valle dell'Adige. La nuova strada provinciale Verona-Lago, recentemente costruita è posta sulla soprastante piana e il panorama che si gode della sottostante vallata è incantevole.

La Commissione, sentita la relazione del presidente tenuto conto che si tratta di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali d'insieme e così pure di quei punti di vista o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, approva all'unanimità e decide di vincolare ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la zona che corre secondo quanto segue:

a partire dal confine comunale di Verona, località Monte di Campagna al Capitello delle Quattro Gambe in destra della strada da Verona a Bussolengo per duecento metri di profondità a partire dal ciglio stradale e il tratto che va dall'incrocio della circonvallazione con la vecchia strada ad ovest del comune di Bussolengo fino all'Osteria Nuova sempre in destra della strada ed il tratto che si diparte dalla congiungente Villa Maria con la Verona-Lago fino all'Osteria Nuova, della larghezza come indicato nella planimetria allegata e cioè: 200 metri di profondità a partire dal ciglio stradale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12, il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: RIZZARDI

Il segretario: NIGRA

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Cateni;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suoi svariati aspetti e le sue aree alberate e coltivate, la ricchezza di edifici di grande importanza storica e artistica, la bellezza dei suoi paesaggi rurali nati da una secolare azione umana, rappresenta una serie di quadri naturali di grande suggestività tra i più belli della Regione, godibili dalle strade, formando un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale dove l'opera dell'uomo è inscindibilmente fusa con quella della natura; inoltre tutto il territorio offre visuali stupende verso Firenze e le alture che la sovrastano verso nord, che fanno come da fondale alla magica scenografia che via via al

scopre percorrendo le strade della località, sia verso gli antichi nuclei abitati esistenti nel territorio oggetto della proposta di tutela, sia verso le valli che solcano il territorio che per la varietà delle coltivazioni agricolo-forestali offrono al viandante una serie di visuali unite anche rispetto al paesaggio toscano che è pure tanto celebre;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Casciano Val di Pesa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: in senso orario:

Ponte degli Scopeti sul fiume Greve;

1-2 fiume Greve (confine col comune dell'Impruneta) dal ponte degli Scopeti fino al ponte di Molamezza;

2-3 parallela, distanza ml. 100, a via Molamezza fino a Mercatale Val di Pesa;

3-4 parallela, distanza ml. 100, a strada comunale di Mercatale fino a San Piero;

4-5 parallela, distanza ml. 100. a strada poderale includente la villa « Le Corti » da San Piero fino a ricongiungersi nuovamente con la strada comunale di Mercatale;

5-6 parallela, distanza ml. 100, a strada comunale di Mercatale fino alla via Cassia;

6-7 parallela, distanza ml. 100, a via Cassia (Strada statale n. 2) fino al bivio con la strada comunale degli Scopeti;

7-8 parallela, distanza ml. 100, a strada poderale dal bivio strada comunale degli Scopeti fino a Sant'Angelo;

8-9 parallela, distanza ml. 100, a strada vicinale da Sant'Angelo fino alla strada provinciale Val di Pesa;

9-10 parallela, distanza ml. 100, a strada provinciale Val di Pesa fino alla Cantina Antinori;

10-11 parallela, distanza ml. 100, a strada comunale di Pisignano dalla Cantina Antinori fino alla Croce a nord-est della Bruscola;

11-12 parallela, distanza ml. 100, a strada poderale detta Croce sulla comunale Pisignano fino al borro della Cetinella;

12-13 parallela, distanza ml. 100, al borro Cetinella fino alla confluenza col torrente Sugana;

13-14 parallela, distanza ml. 100, al torrente Sugana fino alla poderale del podere Strada;

14-15 parallela, distanza ml. 100, alla poderale dal torrente Sugana fino alla casa colonica del podere Strada;

15-16 parallela, distanza ml. 100, a strada Volterrana dalla casa colonica del podere Strada fino a quota 160;

16-17 parallela, distanza ml. 100, alla poderale da quota 160 fino al borro dell'Ermellino, confine col comune di Scandicci;

17-18 confine col comune di Scandicci e cioè il borro dell'Ermellino linea di confine a nord del podere Renaccio, dal borro alla strada Volterrana, strada Volterrana fino al confine del comune dell'Impruneta;

18-1 confine col comune dell'Impruneta e cioè borro dei Tramonti; fiume Greve; ponte degli Scopeti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di San Casciano Val di Pesa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: Caleffi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della riunione tenuta il giorno 27 giugno 1964

Il giorno 27 giugno 1964 nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze si è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di tutela di un territorio posto in comune di San Casciano Val di Pesa;

(*Omissis*).

Constatato il numero legale dei commissari il presidente apre la seduta dando la parola all'arch. Morozzi che spiega la necessità di procedere a tutela ai sensi della legge n. 1497 di una fascia ai lati delle autostrade di grande comunicazione per impedire che le visuali che da esse si godono vengano completamente obliterate da costruzioni, specie a carattere industriale. Fa presente ai commissari come tale condizione si sia già verificata nel lato Firenze-Prato per l'Autostrada del mare. Informa anche i presenti che ove si arrivi a tale decisione la Soprintendenza ha in animo di chiedere agli uffici similari di Toscana che un simile provvedimento venga preso nelle rispettive giurisdizioni.

Su quanto è stato detto dal soprintendente si inizia la discussione cui prendono parte i commissari: Barbolani, Monticolo e Gioia che pur accettando in linea di massima la proposta non credono opportuno stabilire una fascia di larghezza uniforme lungo le due rotabili, e questo in relazione al fatto che il percorso delle due autostrade è talmente vario che una larghezza continua della fascia di rispetto verrebbe ad interessare sia zone di nessun interesse, sia abitati già esistenti; e dello stesso avviso sono i rappresentanti del comune di Sesto che mostrano ai convenuti alcune tavole del piano regolatore del Comune dove già è prevista una certa zona di rispetto attorno agli svincoli autostradali.

La Commissione decide quindi che vengano compiuti alcuni sopraluoghi lungo le due strade, che si fissino sulle mappe le zone da tutelare e che il quesito sia riproposto in una prossima seduta.

Vincolo di un territorio in comune di San Casciano Val di Pesa.

La zona da tutelare e le sue caratteristiche vengono illustrate dall'arch. Gizdulich, che, in collaborazione con il Comune interessato ne ha studiato un piano paesistico.

La Commissione decide che il territorio posto in comune di San Casciano Val di Pesa di cui alla planimetria allegata al presente verbale venga incluso negli elenchi delle cose da tutelare ai sensi della legge n. 1497 articoli 3 e 4 in quanto per varietà di aspetti, visuali paesistiche godibili dalle strade, ricchezza di edifici di grande interesse storico ed artistico, bellezza di paesaggio rurale, nato da una secolare azione umana, esso territorio rappresenta una serie di quadri paesistici di grande bellezza, e ivi l'opera umana si è inscindibilmente fusa con quella naturale a costruire un insieme di compiuta bellezza.

La Commissione prende atto con compiacimento che della zona è stato studiato un piano paesistico e ne raccomanda la sollecita adozione.

La seduta termina alle ore 13,10.

Il Presidente

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Nomina del segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1965, registrato il 2 agosto successivo, relativo alla costituzione dell'ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che occorre integrare detta segreteria con il dott. Androvetto Alberto, testè assegnato al competente ufficio della Direzione generale degli affari civili di questo Ministero;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1543, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 223, che approva le norme di attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Alberto Androvetto, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1966
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 308

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza relative ad alcune assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza relative alle assicurazioni di rendita vitalizia immediata e differita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix ».

Roma, addì 17 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2034)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « cristalli ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « cristalli »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « cristalli ».

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi non compresi in tariffa attualmente in vigore e di condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica in sostituzione di quelle attualmente in uso;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, alcuni tassi non compresi nelle seguenti altre tariffe attualmente in vigore e le condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica, presentati dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino:

Tariffa n. 67 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 69 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 65 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962);

Tariffa n. 66 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962);

Tariffa n. 25, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962);

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica (in sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 1961).

Roma, addì 17 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: Oliva

(2032)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Approvazione di tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita già approvate con decreto ministeriale 5 marzo 1930, presentati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma;

Tariffa 3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 3 u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 17 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: Oliva

(2031)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera 23 dicembre 1965, n. 1925, con la quale la Prefettura di Verona designa, in seno al predetto Collegio, quale proprio rappresentante il dottor Aldo Camporota, in sostituzione del dott. Vincenzo Guarino, che ha assunto altro incarico;

Decreta:

Il dott. Aldo Camporota è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza della Prefettura di Verona, in sostituzione del dott. Vincenzo Guarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: Lami Starnuti

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione e riassicurazione « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione e riassicurazione « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione e riassicurazione « La Pace », con sede in Milano:

Tariffa 25/25c, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 17 febbraio 1966

(2033) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Biennale italiana della macchina utensile », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Biennale italiana della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 2 al 9 ottobre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1966

(2028) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Fiera del Levante - Campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera del Levante - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bari dal 7 al 20 settembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1966

(2026) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro. (Modifica del piano generale di provincializzazione).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro a termini dell'art. 16 della legge n. 126 ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1960, n. 170;

Ritenuto che nel piano predetto al n. 69 risulta riportata la strada « Peglio-Bronzo » dall'abitato di Peglio a Monte San Leo e bivio Madonna Mozzicone, fino all'incontro con la strada Fogliense presso Bronzo di km. 19 + 950;

Visto l'atto 23 giugno 1964, n. 265, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro ha deliberato di modificare il suddetto piano stabilendo che la strada in esso compresa al n. 69 « Peglio-Bronzo », tuttora da ultimare, debba essere divisa in due tronchi di cui:

il primo, interamente costruito, da inscrivere al n. 69 del piano con la denominazione di « strada Peglio-bivio San Donato » dall'abitato di Peglio a Monte San Leo fino all'incrocio della strada di San Donato in Taviglione presso Madonna del Mozzicone, di km. 13 + 500;

il secondo, da ultimare, da inscriversi al n. 77 del piano con la denominazione di « strada di Bronzo » dal bivio con la strada di San Donato in Taviglione presso la Celletta di Cà Gasperini, fino all'incontro con la strada « Fogliense » presso Bronzo di km. 6 + 450; ed ha deliberato altresì di chiedere la classificazione di tale primo tratto;

Visto il voto in data 16 novembre 1965, n. 1563, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Ritenuto che può ora procedersi alla classificazione del suddetto 1° tratto, mentre per il 2° tratto si procederà dopo il completamento di esso:

Decreta:

E' approvata la rettifica proposta dall'Amministrazione provinciale di Pesaro al piano predisposto dalla

stessa Amministrazione a termini dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, nel senso che la strada « Peglio-Bronzo » inclusa al n. 69 del piano predetto è sostituita dai seguenti due tronchi:

« Peglio-bivio San Donato » dall'abitato di Peglio a Monte San Leo fino all'incrocio della strada di San Donato in Taviglione presso Madonna del Mozzicone di km. 13 + 500;

« di Bronzo » dal bivio con la strada di San Donato in Taviglione presso la Celletta di Cà Gasperini, fino all'incontro con la strada « Fogliense » presso Bronzo di km. 6 + 450;

da inscrirsi rispettivamente ai numeri 69 e 77 del piano stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale con la denominazione di strada « Peglio-bivio San Donato » il tronco stradale dall'abitato di Peglio a Monte San Leo fino all'incrocio della strada di San Donato in Taviglione presso Madonna del Mozzicone di km. 13 + 500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2090)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera di Roma - Campionaria nazionale » che avrà luogo a Roma dal 28 maggio al 12 giugno 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale delle arti domestiche » che avrà luogo a Torino dal 18 al 31 marzo 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1966

(2111) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1966
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 30

(2287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 febbraio 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francesco Trigona, Vice console onorario di Norvegia a Palermo.

(2165)

In data 26 febbraio 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emilio Costa, Vice console del Belgio a Genova.

(2166)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1966, è stato accolto il ricorso presentato in data 18 ottobre 1963 dall'usciere capo Ricciuti Giambattista e per l'effetto è annullato il decreto 4 luglio 1963 del Ministro per gli affari di grazia e giustizia con il quale si respingeva l'istanza in data 1º agosto 1960 del Ricciuti diretta ad ottenere il riconoscimento d'infermità « poliartrite reumatica acuta » come dipendente da causa di servizio.

(2176)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale concernente il trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966, pag. 950, all'ultimo rigo, *in luogo* di « Particella 34-p. del catasto del comune di Resina (Napoli). » *leggasi* « zione del comune di Napoli, distretto notarile di Napoli ».

(2177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.523.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.822.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.277.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.820.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.316.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2051)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2052)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2053)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.571.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2054)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2055)

Autorizzazione al comune di Trevi nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.873.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2056)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.632.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2057)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.108.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.015.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.677.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1966, il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.531.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2062)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di San Cesareo facente parte del compendio ferroviario della linea Lecce-Gallipoli.

Con decreto interministeriale n. 4424 del 1° febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico — Ramo Ferrovie — al patrimonio dello Stato dell'area di mq. 200, facente parte del compendio immobiliare della linea Lecce-Gallipoli della rete delle Ferrovie del Sud Est, riportata in catasto del comune di San Cesareo al foglio n. 5, particelle 10 e 319.

(1960)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1966, bilancio Trasporti, (Ispettorato generale M.C.T.C.), registro n. 103, foglio n. 59, su conforme parere 15 luglio 1965 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto il ricorso straordinario in data 10 agosto 1962 della ditta Eredi Livio Zasio di Brandolisio Maria ved. Zasio avverso: *a*) la delibera 24 febbraio 1962, n. 1353 del Consiglio comunale di Mel; *b*) la delibera 9 giugno 1962, n. 3462 della Giunta municipale di Mel, con le quali veniva concesso alla Società autoservizi Mel (S.A.M.) l'esercizio dell'autolinea Mel-Gus-Conzago-Tremea-Carve-Sepprogno Pellegai - Zottier-Mel e veniva contestualmente respinta l'istanza della ditta Eredi Livio Zasio di Brandolisio Maria ved. Zasio per ottenere la concessione della medesima autolinea.

(1959)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settantatre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1966 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « ACLI - marittima quattro Mori », con sede in Livorno, costituita per regito Riccetti in data 31 ottobre 1958, rep. 30886;

2) Società cooperativa edilizia « Audax Spes », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 28 febbraio 1959, rep. 16108;

3) Società cooperativa edilizia « Boscoverde », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 22 ottobre 1954, rep. 26394;

4) Società cooperativa edilizia « Casa Famiglia » edificatrice fra invalidi e mutilati di guerra di Livorno, con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 6 giugno 1959, rep. 17207;

5) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 16 settembre 1953, rep. 24721;

6) Società cooperativa edilizia « La Casa sul Tirreno » con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 23 gennaio 1957, rep. 8025;

7) Società cooperativa edilizia « Castoro », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 19 novembre 1954, rep. 33526;

8) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Società Italiana del Lipotone », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 6 febbraio 1954, rep. 25351;

9) Società cooperativa edilizia « Edipo », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 9 dicembre 1958, rep. 15252;

10) Società cooperativa di trasporti « Facchinaggio Darsena Vecchia », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 24 gennaio 1956, rep. 3532;

11) Società cooperativa edilizia « La Fontana », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 10 gennaio 1959, rep. 15568;

12) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti Whitehead Moto Fides », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 22 giugno 1949, rep. 7785;

13) Società cooperativa edilizia « In Audentia Hilares », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 12 marzo 1959, rep. 16227;

14) Società cooperativa edilizia « Labronica Marradi », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 6 ottobre 1958, rep. 14734;

15) Società cooperativa edilizia « Laetitia », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 21 novembre 1959, rep. 18867;

16) Società cooperativa edilizia « Mutilati ed invalidi di guerra di Livorno », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 8 maggio 1926, rep. 270;

17) Società cooperativa edilizia « Nastro Azzurro » per la costruzione di abitazioni per combattenti, decorati al valor militare e familiari di caduti decorati con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 13 luglio 1954, rep. 26000;

18) Società cooperativa agricola « Produttori agricoli », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 25 agosto 1954, rep. 17830;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascita », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 7 ottobre 1948, rep. 7567;

20) Società cooperativa edilizia « S. Giorgio », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 27 luglio 1955, rep. 27451;

21) Società cooperativa edilizia « S. Giulia », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 29 dicembre 1952, rep. 9294;

22) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro, in data 17 settembre 1953, rep. 9508;

23) Società cooperativa edilizia « Spes », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 2 aprile 1954, rep. 30720;

24) Società cooperativa « La Val di Cornia Agricola », con sede in Campiglia Marittima (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 10 aprile 1951, rep. 5241;

25) Società cooperativa « Agricola produttori Cecina », con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 10 settembre 1954, rep. 10856;

26) Società cooperativa produzione e lavoro « Lavoratori edili di Piombino », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Giannone in data 11 giugno 1954, rep. 13766;

27) Società cooperativa edilizia « Mutilati ed Invalidi di guerra e per servizio » con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 27 novembre 1953, rep. 8850;

28) Società cooperativa edilizia « Il Promontorio », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 12 settembre 1958, rep. 14859;

29) Società cooperativa di lavoro « ACLI Libertas », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 15 marzo 1954, rep. 33088;

30) Società cooperativa « Edilizia dipendenti comunali di Portoferraio », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 25 maggio 1954, rep. 33481;

31) Società cooperativa edilizia « Casa Elbana », con sede in Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 5 ottobre 1952, rep. 30288;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Indipendenti », con sede in Cavo di Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 25 gennaio 1953, rep. 30844;

33) Società cooperativa agricola « Produttori S. Vincenzo », con sede in San Vincenzo (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 28 agosto 1954, rep. 10776;

34) Società cooperativa agricola « S. Giovanni », con sede in Venturina (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 10 febbraio 1955, rep. 2892;

35) Società cooperativa agricola « Casearia S. Maria Assunta di Camatta », con sede in Camatta di Pavullo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 9 giugno 1960, rep. 7327/2670;

36) Società cooperativa « Consumo del popolo di Toano », con sede in Toano (Reggio Emilia), costituita per rogito Govi in data 5 agosto 1945, rep. 10372;

37) Società cooperativa edilizia « Arsella Nera », con sede in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 18 novembre 1953, rep. 16556;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et labor XIII », con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 19 febbraio 1959, rep. 38314;

39) Società cooperativa mista « Casa Repubblicana », con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 26 novembre 1958, rep. 42335;

40) Società cooperativa edilizia « Cattolica », con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 16 maggio 1958, rep. 28022;

41) Società cooperativa edilizia « Chiaretta Star », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 6 ottobre 1953, rep. 17865;

42) Società cooperativa edilizia « Consorzio Cooperative Edilizie dipendenti C.N.E.N. 1962 », con sede in Roma, costituita per rogito Troiano in data 26 giugno 1962, rep. 6066;

43) Società cooperativa edilizia « Domus Fao », con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 14 luglio 1949, rep. 12780;

44) Società cooperativa edilizia « Ennia », con sede in Roma, costituita per rogito Venuti in data 8 novembre 1928, rep. 28063;

45) Società cooperativa edilizia « Fiber », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 2 aprile 1954, rep. 124861;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Roma, costituita per rogito Oro Nobili in data 2 aprile 1958, rep. 19950;

47) Società cooperativa edilizia « Incofa Unica », con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 9 gennaio 1958, rep. 29462;

48) Società cooperativa edilizia « Karu », con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 17 maggio 1955, rep. 36952;

49) Società cooperativa edilizia « Lemano », con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 21 aprile 1958, repertorio 17732;

50) Società cooperativa edilizia « Marilana », con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 dicembre 1955, rep. 5267;

51) Società cooperativa edilizia « Nasello », con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno Mattiangeli in data 10 dicembre 1953, rep. 826;

52) Società cooperativa edilizia « Neutrone 61 », con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 27 ottobre 1961, rep. 10589;

53) Società cooperativa edilizia « Nuova Circe », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 novembre 1959, rep. 36598;

54) Società cooperativa di consumo « Pesca Sport », con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 27 giugno 1958, rep. 12162;

55) Società cooperativa edilizia « Porfiria » con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 7 marzo 1957, rep. 26238;

56) Società cooperativa edilizia « Prati della Farnesina », con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 13 luglio 1960, rep. 50438;

57) Società cooperativa edilizia « Roma Alta », con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 2 luglio 1954, rep. 92848;

58) Società cooperativa edilizia fra dipendenti dello Stato « S. Antonio », con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 7 gennaio 1949, rep. 74153;

59) Società cooperativa edilizia « Valica », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 29 novembre 1954, rep. 21452;

60) Società cooperativa edilizia « Vivarium », con sede in Roma, costituita per rogito Nicolò in data 10 dicembre 1958, rep. 43.

61) Società cooperativa edilizia « Ardita » dipendenti e pensionati statali, con sede in Verona, costituita per rogito Morosini in data 4 ottobre 1955, rep. 19646;

62) Società cooperativa edilizia « Argentina » fra impiegati statali, con sede in Verona, costituita per rogito Marino in data 20 maggio 1958, rep. 3897;

63) Società cooperativa edilizia « Ariston » fra dipendenti e pensionati statali con sede in Verona, costituita per rogito Morosini in data 18 luglio 1955, rep. 18674;

64) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Verona costituita per rogito Valdettaro in data 21 aprile 1951, rep. 10412;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchini nuovo mercato ortofrutticolo », con sede in Verona, costituita per rogito Innocenti in data 30 ottobre 1955, rep. 18258;

66) Società cooperativa edilizia « La Scala », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 1° novembre 1955, rep. 2129;

67) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Marco », con sede in Verona, costituita per rogito Salvi in data 29 dicembre 1947, rep. 9556;

68) Società cooperativa « Fra braccianti ed operai dei comuni di Albaredo d'Adige - Arcole - Bonavigo - Caldiero - Isola Rizza - Oppeano - Ronco all'Adige - Roverchiara e Zevio », con sede in Albaredo d'Adige (Verona), costituita per rogito Saggiotti in data 25 maggio 1890, rep. 1102;

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Biagio », con sede in Bovolone (Verona), costituita per rogito Mauro in data 6 aprile 1956, rep. 2490/386;

70) Società cooperativa « Agricola Caseificio Sociale Cerea », con sede in Cerea (Verona), costituita per rogito Carli in data 4 aprile 1907, rep. 4306;

71) Società cooperativa « Anonima fra operai e braccianti - La Vittoria », con sede in Garda (Verona), costituita per rogito Kellesperg in data 22 giugno 1919, rep. 1124;

72) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fortunata », con sede in S. Bonifacio (Verona), costituita per rogito Tessaro in data 30 settembre 1956, rep. 465;

73) Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra di Villafranca Veronese », con sede in Villafranca (Verona), costituita per rogito Beghini in data 6 ottobre 1955, rep. 2121.

(1995)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 Mod. 241 D.P. — Data: 12 luglio 1955. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Polidoro Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siena — Intestazione: Ricci Andrea per conto di Ricci Oscar fu Laurindo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 143.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 marzo 1966

(2230) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi dell'8 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,023	624,15	625,15	625,13	625,10	625,10	625,09	625,10	625,10	625,12
$ Can.	580,68	581 —	580,90	580,90	579,60	580,60	580,90	580,60	580,60	580,50
Fr. Sv.	144,04	144,01	144,05	144,025	144 —	144,04	144,01	144,05	144,04	144,05
Kr. D.	90,55	90,57	90,52	90,57	90,50	90,57	90.555	90,58	90,57	90,58
Kr. N.	87,43	87,43	87.45	87,42	87,45	87,44	87,415	87,43	87.44	87,45
Kr. Sv.	120,489	121,02	121 —	120,985	121,05	121,01	120,97	121,015	121,01	121,02
Fol.	172,88	172,90	172,99	172,935	172,90	172,87	172,93	172,85	172.87	173 —
Fr. B.	12,568	12,57	12,5690	12,5670	12,565	12,56	12,5645	12,57	12,57	12,57
Franco francese	127,54	127,56	127,56	127,555	127,55	127,55	127,54	127,56	127,55	127,54
Lst.	1748,234	1747,75	1748,05	1747,85	1747,75	1748,45	1747,75	1748,50	1748,45	1747.90
Dm. occ.	155,721	155,85	155,855	155,835	155,85	155,77	155,815	155,74	155,77	155,83
Scell. Austr.	24,48	24,185	24,17	24,18625	24,15	24,18	24,185	24,17	24.18	24,185
Escudo Port.	21,82	21,82	21,82	21,80	21,84	21,83	21,798	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,43	10,44	10,4325	10,43	10,43	10,4295	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli dell'8 marzo 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,315
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,75
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,455
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,11
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,017
1 Corona danese	90,562
1 Corona norvegese	87,417
1 Corona svedese	120,977
1 Fiorino olandese	172,932
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,547
1 Lira sterlina	1747,80
1 Marco germanico	155,825
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,799
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 27-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 27-MI », a suo tempo assegnato alla ditta eredi di Giacomo Barbareschi con sede in Milano, via Pattari n. 7.

(2076)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 208-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 208-FI », a suo tempo assegnati alla ditta Cosci Alessandro, con sede Firenze, via delle Caldaie n. 4.

(2077)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 24 febbraio 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria, il rag. Ferdinando Nota è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2236)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Valvasone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valvasone (Udine), da parte della Banca popolare cooperativa di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pordenone (Udine), ed alla sostituzione di quest'ultima nello sportello dell'incorporanda in Valvasone.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 12 ottobre 1965 e 12 settembre 1965 dalle assemblee dei soci della Banca popolare cooperativa di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pordenone (Udine) e della Cassa rurale ed artigiana di Valvasone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Valvasone (Udine);

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Valvasone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Valvasone (Udine), da parte della Banca popolare cooperativa di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pordenone (Udine);

2. — La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Valvasone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1966

Il Governatore: CARLI

(2246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª A vacante nel comune di Venezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nel comune di Venezia;

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nel comune di Venezia nell'ordine appresso indicato:

1. Romano dott. Antonio	punti	118,76	su 150
2. Schiavina dott. Renato	»	115,09	»
3. Caliulo dott. Rosario	»	110,13	»
4. Vucusa dott. Riccardo	»	109,96	»
5. Ferraro dott. Domenico	»	106,81	»
6. Ferrari dott. Gino	»	106,51	»
7. De Lisi dott. Leonardo	»	106,02	»
8. Polazzi dott. Tito	»	105,33	»
9. Perta dott. Angelo	»	105,24	»
10. De Palo dott. Vittorio	»	105,14	»
11. Fiorentin dott. Antonio	»	104,35	»
12. Vailati dott. Costantino	»	104,10	»
13. Rianò dott. Enrico	»	102,18	»
14. Madau Diaz dott. Gaetano	»	102,16	»
15. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	97,05	»
16. Calabro Vincenzo	»	95 —	»
17. Cavallero dott. Camillo	»	90,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1847)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo (registro n. 5, foglio n. 262), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1965, con cui è stato bandito un concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova, citato in premessa, è formata come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo,

Membri:
Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo;
Pelli dott. Olivo, direttore di divisione;
Rinaldi prof. Innocenzo, docente di diritto;
Stivaletti prof. Maria Giuseppina, docente di ragioneria.

Il dott. Giuseppe De Marco, consigliere di 1ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Inoltre, sono aggregati alla Commissione predetta, in qualità di membri aggiunti per le prove facoltative:
Cannistraci dott. Ernesto, direttore di sezione: per la statistica, dattilografia e calcolo meccanico;
Ferri prof. Alfonso, per la lingua francese e inglese;
Josia prof. Vincenzo, per la lingua spagnola;
Arredi Barazzoni prof. Margherita, per la lingua tedesca.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta di L. 1.000.000 (un milione), graverà sul cap. 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1966
Registro n. 2, foglio n. 355

(1971)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1964, avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 marzo 1966 nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e aula magna Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1;
Bari: Fiera del Levante, lungomare « Starita ».

(2187)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15790 in data 23 dicembre 1963, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, e sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 23 dicembre 1963, n. 15790 per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Trotta dott. Ugo, direttore di sezione di prefettura;
Leoni dott. Mario, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Biancalana dott. prof. Luigi, docente di patologia chirurgica;
Pepino dott. prof. Luigi, primario in medicina;
Bessone dott. Felice, medico condotto.

Segretario:
Di Filippo dott. Carlo, consigliere di 1ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le prove d'esame avranno inizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di tale mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 15 febbraio 1966

(1868) *Il medico provinciale:* RAMUSINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10717 del 16 gennaio 1965 con il quale è stata ricostituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medici condotti vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953, per l'esecuzione della decisione n. 650 del 2 luglio 1962, Sez. V del Consiglio di Stato;
Considerato che il predetto provvedimento non risulta conforme a legge, specie per quanto attiene il nominativo del medico condotto e la nomina del segretario, che deve riguardare un funzionario di prefettura;
Ritenuto pertanto la necessità di modificare il proprio decreto n. 10717 del 16 gennaio 1965 e provvedere nuovamente alla ricostituzione della Commissione giudicatrice di che trattasi;
Vista la designazione della prefettura di Catanzaro fatta con nota n. 1-5-5-7106 del 5 agosto 1965;
Vista la ministeriale n. 300. Cont. 1181.5-22 del 15 giugno 1965;

Decreta:

1) Il decreto n. 10717 del 16 gennaio 1965 è revocato.
2) La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è ricostituita:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale;
Zurlo, prof. Anselmo, docente clinica medica;
Basso prof. Raffaele, primario chirurgo Ospedale civile Catanzaro;
Roperti dott. Francesco, medico condotto Falerna.

Segretario:
Sirianni dott. Osvaldo, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice si riunirà in Catanzaro ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 3 gennaio 1966

(1811) *Il medico provinciale:* GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4407 del 27 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 4408 del 27 ottobre 1965, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati risultati vincitori;

Atteso che il dott. Giacomo Gandolfo, dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio Montalto Ligure-Carpasio, ha rinunciato alla condotta medica medesima, e che il dottor Lucio Casella è stato dichiarato rinunciatario al posto di medico condotto della predetta condotta consorziale;

Considerato che il dott. Giovanni Umberto Gualtieri, che segue in graduatoria ha accettato la nomina a titolare della condotta consorziale in questione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 4408 del 27 ottobre 1965 è apportata la seguente modifica:

« Il dott. Giovanni Umberto Gualtieri viene dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio medico di Montalto Ligure-Carpasio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e del comune di Montalto Ligure - Comune capo consorzio medico.

Imperia, addì 18 febbraio 1966

Il medico provinciale: TRILLO

(1867)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11610 del 15 ottobre 1964, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2765 del 2 aprile 1965, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate dalla citata Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Orlandi Carmen	punti	70,433
2. Ventura Vincenza	»	68,335
3. Pavani Bruna	»	66,443
4. Musolino Maria	»	64,753
5. Timperi Gigliola	»	64,655
6. Tasselli Flora	»	64,440
7. Fabi Luisa	punti	63,642
8. Tartaglione Lucia	»	62,275
9. Mariani Ideale	»	60,981
10. Furini Aurelia	»	60,425
11. Levrone Domenica	»	60,368
12. Renga Regina	»	59,293
13. Franchi Virginia	»	59,084
14. Chiossi Velina	»	58,967
15. Ciccozzi Gemma	»	58,381
16. Marchesani Mimma	»	58,117
17. Rizzo Linda	»	55,200
18. Amadei Wilma	»	54,880
19. Zaralli Ercolina	»	54,071
20. Buti Venanzia	»	53,992
21. Siliberti Anna	»	52,045
22. Ferro Lucci Anna	»	51,146
23. Passa Ada	»	51,125
24. Brandoni Francesca	»	51,009
25. Bruni Lina	»	50,634
26. Mognarelli Mafalda	»	49,875
27. Romito Lina	»	49,746
28. Di Giampaolo Maria Fausta	»	49,711
29. Pergolini Lina	»	48,428
30. Albani Domenica	»	48,229
31. De Paolis Adele in Bonaventura	»	45,623
32. Rauco Anna	»	42,956
33. Stacchiola Marisa	»	42,871
34. Chirivì Silvana	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e dei Comuni interessati.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine delle preferenze delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna di esse segnata:

1) Orlandi Carmen: Bracciano, 1° capoluogo;
2) Ventura Vincenza: Agosta;
3) Pavani Bruna: Capena;
4) Musolino Maria: Guidonia-Montecelio;
5) Timperi Gigliola: San Gregorio da Sassola;
6) Fabi Luisa: Rocca Priora;
7) Tartaglione Lucia: Sant'Angelo Romano;
8) Mariani Ideale: Mazzano Romano;
9) Furini Aurelia: Tolfa;
10) Levrone Domenica: Vivaro Romano;
11) Franchi Virginia: Sambuci;
12) Chiossi Velina: Casape;
13) Ciccozzi Gemma: Gorga;
14) Marchesani Mimma: Roiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e dei Comuni interessati.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2047)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3863 del 14 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che la condotta medica del comune di Serrata, assegnata col precedente decreto n. 576 del 1° febbraio 1966, è rimasta vacante per rinunzia del dott. Rocco Carbone;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuto presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col precedente decreto n. 576 del 1° febbraio 1966, la condotta medica del comune di Serrata viene assegnata al dott. Giovanni Barbarello.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 15 febbraio 1966

Il medico provinciale: LANIA

(1812)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1430 in data 18 dicembre 1964 (comune di S. Marcello Pistoiese);

Considerato che le operazioni svolte dalla Commissione suddetta costituita con decreto numeri 655 in data 9 settembre 1965 e 31 maggio 1965 appaiono regolari;

Ritenuto di approvare la graduatoria dei concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico sulle leggi sanitarie, nonchè la legge istitutiva del Ministero della sanità n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Viene approvata la graduatoria seguente dei concorrenti risultati idonei nel concorso suindicato. I punteggi sono espressi in sessantesimi e sono comprensivi sia dei titoli che della media degli esami:

1.	Tesi Luciano	punti 68,897
2.	Gelli Luciano	» 67,697
3.	Chiti Ivano	» 65,072
4.	Mariotti Piero	» 64,415
5.	Maestripieri Bruno	» 59,362
6.	Tacconi Rio	» 57,328
7.	Venturelli Mario	» 53,662
8.	Berardi Paolo	» 52,500
9.	Baronti Vinicio	» 52,093
10.	Tinti Alvaro	» 52 —
11.	Matteuzzi Augusto	» 51,500
12.	Pucci Giorgio Maria	» 49,904
13.	Burlini Luigi	» 49,500
14.	Marconcini Alberto	» 47,726
15.	Marchetti Luca	» 47,328
16.	Corsini Atom	» 47 —
17.	Sagri Piero Domenico	» 42 —

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Pistoia, addì 16 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BORGHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 218 V.P., col quale è stato approvato la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto in provincia di Pistoia, resosi vacante al 30 novembre 1964;

Considerato che primo della graduatoria è il sig. Tesi dott. Luciano, il quale ha tutti i requisiti per conseguire la nomina al posto suddetto;

Considerato che il posto come sopra detto vacante, è quello della condotta unica veterinaria del comune di S. Marcello Pistoiese;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè la legge istitutiva del Ministero della sanità n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Tesi Luciano è dichiarato vincitore del concorso in narrativa.

Il sindaco del comune di S. Marcello Pistoiese è incaricato di promuovere il conseguente provvedimento di nomina, di competenza del Consiglio comunale.

Pistoia, addì 16 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BORGHI

(1869)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.